

CONTRATTO DI AFFITTO D'AZIENDA

Tra

= "**AnconAmbiente S.p.A.**", con sede legale in Ancona, Via del Commercio n. 27, C.F. e Partita IVA 01422820421, indirizzo PEC: segreteria@pec.anconambiente.it, in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore dott. Antonio Gitto, nato a Foggia (FG) il 16 Luglio 1968, domiciliato in Ancona, Via Marsala n. 6, munito dei necessari poteri in forza di delibera del Consiglio di Amministrazione del 19 luglio 2023 e della delibera di Assemblea straordinaria del 27 luglio 2023 - di seguito denominata "**Concedente**",

e

= "**M&P Mobilità e Parcheggi S.p.A.**" con **Socio Unico**, con sede legale in Ancona, Via T. Mamiani n. 76, C.F. e Partita IVA 02150990428, REA n. AN-165154, indirizzo PEC: parcheggiancona@legalmail.it, in persona del Direttore Generale dott. Giorgio Luzi, nato a Terni (TR) il 3 Febbraio 1966 e residente a Macerata in Via L. Bartolini n.39 che interviene in virtù della procura notarile rilasciata con atto ricevuto dal Notaio Maria Amelia Salvi di Macerata in data 28 febbraio 2022, Rep. n. 34.090/20.245, iscritta al Registro delle Imprese di Ancona in data 18 marzo 2022 - di seguito denominata "**Affittuaria**", unitamente denominate anche "**Parti**".

premessi che

- la Concedente è la proprietaria di un Ramo d'Azienda avente ad oggetto la gestione dei "servizi cimiteriali" in favore del Comune di Ancona (il "Ramo d'Azienda");
- l'Affittuaria ha manifestato la volontà di condurre in affitto il ramo dell'azienda come di seguito descritto, di proprietà della Concedente, in quanto fondamentale per l'affidamento diretto *in-house providing* in proprio favore da parte del Comune di Ancona, come da delibera del Consiglio Comunale n.26/2023;
- l'Affittuaria dichiara di disporre dei mezzi e dei requisiti necessari per l'esercizio del Ramo d'Azienda oggetto di affitto;
- la Concedente si è dichiarata disponibile a concedere in affitto all'Affittuaria il Ramo d'Azienda oggetto della presente pattuizione;
- le Parti hanno concordemente individuato il complesso dei beni mobili, impianti e macchinari che dovranno rientrare nel Ramo d'Azienda da concedersi in affitto, così come elencati nell'Allegato **A**, restando espressamente esclusi gli altri beni della Società;
- è stata esperita la procedura prevista dall'art. 47 L.428/90 relativamente alla trattativa sindacale per quanto riguarda i rapporti con i propri dipendenti e che essa ha condotto al raggiungimento di un accordo sindacale (Allegato **B**);
- l'Affittuaria, preso atto di ciò, si è dichiarata disponibile a condurre in affitto il Ramo d'Azienda alle condizioni contrattuali di seguito indicate.

Tutto quanto sopra premesso,

si conviene e si stipula quanto segue

1) Premesse

1.1. Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del

REGISTRATO AD ANCONA

IL 28 SETTEMBRE 2023 AL

N. 7252 SERIE 1T

ESATTI € 400,00

presente contratto e ne costituiscono il principale canone interpretativo.

1.2. Le Parti dichiarano di averle attentamente esaminate e liberamente e consapevolmente accettate.

2) Oggetto del contratto

2.1. La Concedente concede in affitto all’Affittuaria, che accetta, il Ramo d’Azienda così come specificato in premessa, costituito dal complesso dei beni e del personale impiegato nella gestione dei servizi cimiteriali e lampade votive.

2.2. L’Affittuaria dichiara di avere esaminato tutti i beni così come individuati e descritti nell’Allegato **A** e di averli trovati funzionanti e atti all’uso, anche ai sensi dell’art. 1617 cod. civ., rinunciando dunque a formulare qualunque eccezione in proposito. Essi costituiscono la dotazione del Ramo d’Azienda affittato.

3) Trasferimento del personale e deroghe all’art. 2112 Cod. Civ.

3.1. Il trasferimento del personale impiegato nel Ramo d’Azienda avverrà in base all’accordo quadro siglato tra la Concedente, le OO.SS. e i propri dipendenti, ex art. 47 L. 428/1990, avente a oggetto il trasferimento in capo all’Affittuaria di n. 11 unità lavorative, accordo che viene allegato al presente contratto di affitto di Ramo d’Azienda con la lettera **B**.

4) Durata

4.1. Il presente contratto di affitto avrà durata fino al 31 dicembre 2024, e gli effetti inizieranno a decorrere dal 16 ottobre 2023, fatta salva la volontà delle Parti di individuare, concordemente e per iscritto, altra data di scadenza.

5) Canone d’Affitto

5.1. Il canone annuo di affitto è convenuto in complessivi Euro 12.000,00 (dodicimila virgola zero zero), da corrisondersi in rate trimestrali anticipate dell’importo di Euro 3.000,00 (tremila virgola zero zero) ciascuna, entro il giorno dieci del mese di competenza a iniziare dal 10 ottobre 2023.

5.2. Gli importi anzidetti si intendono al netto di imposte e oneri di legge.

6) Debiti e crediti relativi al Ramo d’Azienda affittato

6.1. Tutti i debiti e i crediti inerenti l’esercizio del Ramo d’Azienda affittato sorti anteriormente alla data di effetto del presente contratto di affitto di Ramo d’Azienda, a eccezione del Trattamento di Fine Rapporto, dei ratei ferie e permessi maturati e riferiti al personale trasferito con il presente contratto d’affitto, resteranno rispettivamente a carico e a favore della Concedente.

La Concedente si impegna espressamente a tenere sollevata e indenne l’Affittuaria da qualunque richiesta o pretesa che dovesse essere avanzata da terzi in relazione alle causali anzidette per tutti i rapporti posti in essere e le obbligazioni assunte anteriormente alla data di efficacia del presente contratto, anche se gli effetti si produrranno successivamente.

6.2. Parimenti, tutti i crediti e i debiti sorti dopo la data di efficacia del presente contratto, ancorché non scaduti alla data di cessazione del contratto medesimo, saranno, rispettivamente, a favore e a carico dell’Affittuaria, anche se gli effetti si produrranno successivamente alla cessazione del contratto di affitto del Ramo d’Azienda.

7) Oneri a carico dell’Affittuaria

7.1. Nel canone di affitto non sono compresi tasse, tributi, contratti di somministrazione di luce, acqua, gas, telefono che saranno a carico dell’Affittuaria. A tal fine l’Affittuaria s’impegna e si obbliga a volturare i contratti relativi alle utenze, impegnandosi, nel mentre, a rimborsare alla Concedente la quota di propria competenza, entro e non oltre cinque giorni dall’esibizione delle bollette relative a tali utenze.

7.2. È comunque facoltà dell’Affittuaria, ove ritenuto più vantaggioso, stipulare nuovi contratti, in luogo del subentro, per la fornitura di luce, acqua, gas e telefono, ecc. In tal caso rimangono a favore della Concedente eventuali depositi cauzionali da quest’ultimo a suo tempo versati e goduti dall’Affittuaria al momento della volturazione a proprio nome.

8) Gestione del Ramo d’Azienda affittato

8.1. L’Affittuaria s’impegna a gestire il Ramo d’Azienda affittata con la massima diligenza e capacità professionale, senza modificarne in alcun modo l’attuale destinazione e astenendosi da qualunque atto che possa in qualunque modo arrecare pregiudizio alla stessa.

8.2. L’Affittuaria potrà gestire il Ramo d’Azienda sotto qualsiasi ditta, utilizzando qualsivoglia marchio o insegna, escludendo espressamente le Parti l’applicazione dell’articolo 2561, 1° comma del codice civile.

9) Miglioramenti ai beni oggetto di affitto

9.1. I ripristini straordinari, le ristrutturazioni e i nuovi beni che l’Affittuaria, pur non avendone l’obbligo, eseguisse o acquistasse a sue spese, non conferiranno alcun diritto di compenso o risarcimento in suo favore a fine contratto, salva la facoltà di asporto a sue spese dei nuovi beni, entro e non oltre dieci giorni dalla cessazione di validità del presente contratto, purché ciò non arrechi pregiudizio ai restanti beni.

9.2. Parimenti, l’Affittuaria non avrà diritto al rimborso spese per la rimessione in pristino del Ramo d’Azienda azienda affittato.

10) Manutenzioni e innovazioni

10.1. Le Parti, in esecuzione del disposto di cui all’art. 2561 c.c., stabiliscono che l’Affittuaria:

- si impegna a non mutare la destinazione del Ramo d’Azienda affittato;
- si impegna a conservare l’efficienza dell’organizzazione dello stesso;
- si impegna ad assumere a proprio carico tutte le spese per le manutenzioni ordinarie;
- in ipotesi di necessità di manutenzioni straordinarie, da intendersi definite in conformità al principio contabile nazionale OIC n. 16, le stesse, salvo diverso accordo tra le Parti, rimarranno a carico della Concedente che dovrà autorizzare l’Affittuaria a effettuarle fatto salvo il caso in cui sarà la stessa Concedente a provvedere.

11) Personale della Concedente

11.1. L’Affittuaria non assume alcun onere o obbligazione in relazione a eventuali somme spettanti o rivendicate dai dipendenti non corrisposte dalla Concedente, ovvero oggetto di contestazione giudiziale o stragiudiziale, rimanendo in capo esclusivo alla Concedente i relativi obblighi, esclusivamente laddove afferiscano a fatti, atti e/o titoli antecedenti alla data di efficacia del presente contratto.

12) Contratti dell’Affittuaria

12.1. L’Affittuaria provvederà, a propria cura e spese e in piena

autonomia, alla stipulazione degli ulteriori contratti necessari allo svolgimento dell'attività, curando che la loro durata non ecceda quella del contratto di affitto di Ramo d'Azienda e che negli stessi sia pattuita la facoltà di risoluzione nel momento della cessazione del contratto di affitto stesso.

12.2. L'Affittuaria si obbliga altresì a risolvere, al momento della cessazione del contratto di affitto di Ramo d'Azienda, gli eventuali contratti di lavoro stipulati autonomamente per l'esercizio dell'attività.

12.3. Qualora i contratti di cui ai punti 13.1 e 13.2 che precedono non venissero risolti al momento della cessazione del contratto di affitto di Ramo d'Azienda, l'Affittuaria rimarrà obbligata in proprio per gli oneri successivi alla cessazione del contratto stesso e dovrà manlevare la Concedente da tutto quanto la medesima fosse eventualmente tenuta a corrispondere per tali titoli.

13) Beni relativi al Ramo d'Azienda affittato

13.1. Sottoscrivendo l'inventario di cui all'allegato A al presente contratto, le Parti si danno atto che all'inizio del contratto i macchinari, le attrezzature, gli impianti e i beni mobili in genere facenti parte del Ramo d'Azienda affittato sono quelli che risultano dallo stesso, così come le altre attività trasferite.

13.2. L'Affittuaria dà atto che gli stessi beni sono tutti funzionanti e in buono stato di manutenzione e s'impegna a restituirli in tale stato, alla scadenza naturale del contratto ovvero all'atto della sua eventuale cessazione anticipata, fatto salvo il normale deperimento dovuto all'uso.

14) Immissioni di beni nel Ramo d'Azienda affittato

14.1. Le Parti convengono che, qualora l'Affittuaria ritenga di dover immettere nuovi beni nel Ramo d'Azienda condotto in affitto, la proprietà degli stessi venga riconosciuta in capo all'Affittuaria medesima, senza riserve o eccezioni alcune da parte della Concedente. Di conseguenza, nulla sarà dovuto ad alcun titolo dalla Concedente relativamente a detti beni.

15) Ammortamenti

15.1. In deroga alle previsioni di cui all'art. 2561 c.c. la Concedente dedurrà gli ammortamenti relativi ai beni dell'azienda affittata secondo le vigenti normative fiscali.

16) Restituzione del Ramo d'Azienda affittato

16.1. Al termine dell'affitto il Ramo d'Azienda oggetto di contratto sarà riconsegnato in buono stato, salvo il deperimento derivante dall'uso per impianti ed attrezzature. Contestualmente le Parti procederanno, in contraddittorio tra loro, alla formazione dell'inventario e alla sottoscrizione del verbale di restituzione.

17) Divieto di trasferire a qualunque titolo il diritto di godimento e divieto di cessione del contratto

17.1. È assolutamente vietata ogni forma di subaffitto, comodato o cessione della gestione di tutto o parte del Ramo d'Azienda oggetto di affitto, così come la cessione o trasferimento a qualunque titolo del presente contratto senza la preventiva autorizzazione scritta della Concedente.

18) Autorizzazioni e licenze

18.1. Nell'affitto del Ramo d'Azienda sono comprese, ove presenti, tutte le autorizzazioni, concessioni, licenze e simili posseduti dalla Concedente e che siano trasferibili con il presente contratto. In ogni caso e ove necessario

la Concedente s'impegna a rinunciare a tutte le autorizzazioni, concessioni e licenze necessarie alla conduzione del Ramo d'Azienda favorendone il subentro dell'Affittuaria. Medesimo impegno riguarderà l'Affittuaria nel momento della restituzione del Ramo d'Azienda.

18.2 L'Affittuaria si assume ogni responsabilità circa l'osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari concernenti l'attività da svolgersi, obbligandosi a provvedere, a proprie spese, all'adeguamento degli impianti previsti dalla normativa in materia, ove necessario.

18.3. L'Affittuaria si obbliga a tenere la Concedente manlevata e indenne da qualsiasi spesa o danno dovesse derivare dalla inosservanza, da parte dell'Affittuaria, delle normative vigenti in materia.

19) Responsabilità della Concedente

19.1. La Concedente si obbliga a consegnare il complesso dei beni costituenti il Ramo d'Azienda affittato perfettamente funzionante e idoneo allo scopo produttivo per cui è stato originariamente acquistato.

19.2. La Concedente è esonerata da responsabilità in caso di vizi, guasti o altri difetti (compresa l'interruzione dei servizi) per cause indipendenti dalla sua volontà.

19.3. In caso di mancato temporaneo godimento dei beni oggetto dell'affitto o di parte di essi per riparazioni urgenti, all'Affittuaria non compete alcun risarcimento del danno, purché i lavori vengano eseguiti nei modi più solleciti possibili e senza interruzioni. Naturalmente, competono alla Concedente solo le riparazioni e le manutenzioni straordinarie, come definite al precedente Articolo 10, mentre quelle ordinarie sono di competenza dell'Affittuaria.

19.4. In nessun caso le obbligazioni e i debiti contratti dall'Affittuaria successivamente alla data di stipula del presente contratto, saranno imputabili alla Concedente. L'Affittuaria ha l'obbligo di rendere nota questa clausola agli eventuali aventi diritto.

20) Responsabilità e obblighi dell'Affittuaria

20.1. L'Affittuaria si obbliga a gestire il Ramo d'Azienda senza modificarne la destinazione in modo da non comprometterne l'avviamento e la competitività esistenti alla data di conclusione del presente contratto.

20.2. L'Affittuaria deve provvedere, a proprio rischio e spese, all'accertamento dell'esistenza e della funzionalità degli strumenti di prevenzione e all'esecuzione delle opere necessarie per il loro funzionamento o messa in opera ove necessario.

20.3. L'Affittuaria accetta i beni nello stato in cui si trovano e, in ogni caso, assume l'onere della sistemazione per renderli idonei all'uso pattuito secondo i criteri ritenuti necessari dall'Affittuaria stessa, a propria cura e spese.

20.4. Si obbliga inoltre a propria cura e spese:

- a porre in essere tutte le precauzioni antinfortunistiche necessarie e obbligatorie;
- a realizzare tutte quelle opere e varianti di ordine antinfortunistico, igienico sanitario, di tutela della salute e dell'ambiente, e quant'altro previsto dalla legge;
- a rispettare e far rispettare tutte le norme di Pubblica Sicurezza.

21) Assicurazioni

21.1. L'Affittuaria subentrerà nelle polizze assicurative in corso fino alla

loro naturale scadenza, con l'onere di corrispondere le eventuali rate residue di premio ancora non pagate e/o maturate, senza pretendere alcun rimborso per tale titolo alla Concedente. Alla scadenza delle stesse l'Affittuaria s'impegna e si obbliga a stipulare a propria cura e spese nuove polizze assicurative con primaria compagnia di assicurazione, per la protezione dei beni aziendali, per la copertura dei rischi verso i terzi e verso la Concedente per responsabilità civile e per distruzione o danneggiamento dei beni costituenti il Ramo d'Azienda affittato.

21.2. È consentito l'adeguamento del contratto assicurativo in funzione della progressiva perdita di valore dei beni, facendo sempre riferimento ai valori reali dei beni stessi.

21.3. È comunque consentito all'Affittuaria di stipulare a propria cura e spese nuove polizze assicurative con primarie compagnie di assicurazione anche prima della scadenza delle polizze assicurative già in corso, qualora sia consentito all'assicurato il recesso anticipato e purché ciò non generi maggiori costi in capo alla Concedente e purché non si verifichi una riduzione delle garanzie.

22) Immissione nel possesso

22.1. L'immissione nel possesso del Ramo d'Azienda affittato avverrà in data 16 ottobre 2023, con conseguente assunzione di responsabilità da parte dell'Affittuaria.

23) Trattamento fiscale e costi ulteriori

23.1. Il presente contratto, ai fini del D.P.R. 131/1986, è soggetto a registrazione a tassa fissa in quanto l'Affittuaria dichiara di essere soggetto alla disciplina di cui al D.P.R. n. 633/1972 e successive modifiche e integrazioni.

23.2. La registrazione avverrà entro i termini di legge e l'imposta è a carico dell'Affittuaria. Sarà ad esclusivo carico dell'Affittuaria anche l'imposta di registro dell'eventuale contratto di cessione del Ramo d'Azienda, in caso di esercizio del diritto di opzione di cui al successivo Articolo 26.

23.3. Ciascuna Parte sosterrà i costi dei propri consulenti coinvolti nella negoziazione, stipulazione ed esecuzione del presente contratto, mentre i costi del notaio, sia relativi al presente atto in quanto soggetto a trascrizione, sia quelli relativi all'eventuale atto di cessione del Ramo d'Azienda, saranno a totale carico dell'Affittuaria.

24) Clausola risolutiva espressa

24.1. In caso di mancato pagamento anche di una sola rata del canone pattuito, con le modalità di cui all'Articolo 5) che precede, decorsi trenta giorni dalla sua scadenza, la Concedente avrà la facoltà di ritenere risolto il presente contratto senza necessità di pronuncia giudiziale e l'Affittuaria avrà l'obbligo di restituire immediatamente i beni oggetto di affitto e/o comunque, tutti i beni a qualsiasi titolo detenuti e di liberare i locali occupati.

24.2. Le somme fino a quel momento pagate dall'Affittuaria saranno definitivamente e irrevocabilmente trattenute dalla Concedente, salvo il risarcimento del maggior danno conseguente all'inadempimento contrattuale.

25) Opzione di acquisto

25.1. Salvo che il contratto non sia risolto ai sensi del precedente

Articolo 25, è riconosciuto all’Affittuaria il diritto di opzione per l’acquisto del Ramo d’Azienda oggetto del presente contratto, da esercitarsi entro il 30 novembre 2024 al prezzo del valore di perizia che sarà redatta da un professionista incaricato in accordo tra le Parti e sulla base dei criteri che saranno del pari stabiliti di comune accordo.

25.2. Qualora l’Affittuaria intenda esercitare il diritto di opzione, dovrà darne comunicazione alla Concedente a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo PEC o mediante strumento equivalente, che assicuri la certezza della ricezione entro il termine stabilito al precedente Articolo 26.1.

25.3. Il contratto di cessione del Ramo di Azienda, in caso di esercizio del diritto di opzione nel rispetto delle disposizioni che precedono, dovrà essere stipulato in data coincidente con la cessazione naturale del presente contratto e comunque non oltre il 31 gennaio 2025, da intendersi quale termine essenziale.

26) Nullità

26.1. La nullità di una clausola del presente contratto non implica nullità dell’intero contratto, a meno che tale clausola debba considerarsi sostanziale e cioè ove la stessa abbia una importanza tale che le Parti (o la parte a beneficio della quale la clausola è stata convenuta) non avrebbero concluso il contratto se avessero saputo ovvero avuto conoscenza della nullità della clausola.

27) Foro competente

27.1. Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in relazione al presente contratto sarà competente il Foro di Ancona, con espressa esclusione di qualunque altro Foro.

28) Accordi precedenti - modifiche

28.1. Il presente contratto annulla e sostituisce qualsiasi precedente accordo, scritto o verbale, intervenuto tra le Parti sulla materia oggetto del contratto.

28.2. Eventuali modifiche o integrazioni del presente contratto dovranno essere apportate per iscritto, a pena di nullità.

29) Allegati

29.1. Gli allegati al presente contratto, di seguito specificati, ne costituiscono parte essenziale e integrante e le Parti dichiarano di averne preso visione e di accettarli integralmente e incondizionatamente:

- A) copia elenco beni, macchinari ed attrezzature costituenti il complesso aziendale oggetto del presente contratto di affitto di azienda;
- B) accordo siglato con le OO.SS con elenco del personale trasferito.

30) Norme applicabili

31.1. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si intenderanno operanti le norme della legge italiana vigenti in materia, in quanto applicabili.

Il presente atto resterà depositato a raccolta del Notaio che ne ha dato lettura ai sottoscritti e che ne autentica le firme.

Letto, confermato e sottoscritto.

Ancona, 26 settembre 2023

La Concedente

L’Affittuaria

FIRMATI: Antonio Gitto-----Giorgio Luzi-----

Le Parti dichiarano che ogni articolo del presente contratto è stato oggetto di specifica trattativa tra le stesse. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. affermano di ben conoscere ed approvano specificamente gli articoli: 2 (Oggetto del contratto), 3 (Trasferimento personale e deroghe), 4 (Durata), 6 (Debiti e crediti relativi al Ramo d'Azienda affittato), 7 (Oneri a carico dell'Affittuaria), 8 (Gestione del Ramo d'Azienda affittato), 9 (Miglioramenti ai beni oggetto di affitto), 10 (Manutenzioni e innovazioni), 11 (Personale della Concedente), 12 (Contratti dell'Affittuaria), 14 (Immissioni di beni nel Ramo d'Azienda affittato), 17 (Divieto di trasferire a qualunque titolo il diritto di godimento e divieto di cessione del contratto), 18 (Autorizzazioni e licenze), 19 (Responsabilità della Concedente), 20 (Responsabilità e obblighi dell'Affittuaria), 21 (Assicurazioni), 22 (Trattamento fiscale), 24 (Clausola risolutiva espressa), 25 (Opzione di acquisto), 26 (Nullità), 27 (Foro competente), 28 (Accordi precedenti-Modifiche).

Letto, confermato e sottoscritto.

Ancona, 26 settembre 2023

La Concedente

L'Affittuaria

FIRMATI: Antonio Gitto-----Giorgio Luzi-----

REPERTORIO N. 49.410

RACCOLTA N. 24.912

AUTENTICA DI FIRME

* * *

Certifico io sottoscritto Dottor ANDREA SCOCCIANI - Notaio con residenza in Osimo ed iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Ancona che i signori:

= **Gitto Dott. Antonio**, nato a Foggia il 16 luglio 1968, domiciliato in Ancona, Via Marsala n. 6, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro-tempore della "**AnconAmbiente S.p.A.**", con sede legale in Ancona, Via del Commercio n. 27, Capitale Euro 5.164.240,00, iscritta al n. AN-130361 del Repertorio Economico Amministrativo tenuto presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura delle Marche, codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Ancona 01422820421, munito dei necessari poteri in forza di delibera del Consiglio di Amministrazione del 19 luglio 2023 e dell'Assemblea straordinaria dei soci del 27 luglio 2023;

= **Luzi Dott. Giorgio**, nato a Terni il 3 febbraio 1966, residente a Macerata, Via L. Bartolini n. 39, quale Direttore Generale e procuratore della "**M & P Mobilità e Parcheggi S.p.A.**" con **Socio Unico**, con sede legale in Ancona, Via T. Mamiani n. 76, Capitale Euro 214.276,00, iscritta al n. AN-165154 del Repertorio Economico Amministrativo tenuto presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura delle Marche, codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Ancona 02150990428, in virtù di procura rilasciata con atto ricevuto dal Notaio Maria Amelia Salvi di Macerata in data 28 febbraio 2022, Rep. n. 34.090/20.245, iscritta al Registro delle Imprese di Ancona in data 18 marzo 2022; della cui identità personale io Notaio sono certo hanno firmato alla mia presenza alle ore dieci e trenta, unitamente agli allegati, l'atto che

precede del quale ho dato lettura ai comparenti, richiedendomi di riceverlo in deposito nei miei atti.

Ancona, Piazza Cavour n. 29, ventisei settembre duemilaventitrè

-----ANDREA SCOCCIANI NOTAIO-----

ALLEGATO

ATTREZZATURE

CATEGORIA FISCALE

DESCR_CESPITE

ATTREZZATURE I.A.	N. 1 CALAFERETRI FAST 52 CON PASSERELLA BORDO FOSSA Fatt. FEDA SRL N. 0198 30/06/2017 2017
ATTREZZATURE I.A.	N. 1 ELEVATORE PORTAFERETRI ELETTROIDRAULICO SEMIMOVENTE Fatt. F.LLI FIORETTI SRL N. 93 30/06/2017 A1 1725
ATTREZZATURE I.A.	N. 1 LETTIGA SVILUPPABILE IDRAULICA MANUALE CON ACCESSORI Fatt. f.lli Ferretti N.19/S 18/11/2017 2017 AC 792
ATTREZZATURE I.A.	N. 3 JACK CARRELLO ELEVATORE Fattura CS DIGISINTI PAOLO SRL N. 2025 31/12/2016 2016 A1 3699

Marca e tipo dell'Automezzo	Targa dell'automezzo	Anno di Immatricolazione	Classificazione Specie (J. 1)	Matricola del Telaio (E)
ISUZU 35	DF 232 BK	2006	Autoveicolo Uso Speciale UsoDiTerzi	JAANKR77E67101084
PIAGGIO PORTER S85 L	BC 938 LS	1999	Autocarro Trasporto Cose	ZAPS8500000401936
FIAT PANDA "Bipower"	DW 290 NB	2009	Autocarro Trasporto Cose UsoProprio	ZFA16900081457636
IVECO DAILY	AN 600258	1993	Autocarro Trasporto Cose	ZCFC3550102092406
FIAT DUCATO "AUTOFUNEBRE"	CR 513 VR	2006	Autoveicolo Uso Speciale UsoProprio	ZFA24400007487630
MOTOPALA BOBCAT	AN AE 747	2002	MacchinaOperatriceSemovente	516414093
FIAT DUCATO "AUTOFUNEBRE"	DM 668 FB	2008	Autocarro Trasporto Cose UsoProprio	ZFA25000001346161
AUT. FIAT SCUDDO	CK 802 YV	2003	Autocarro Trasporto Cose UsoProprio	ZFA220000086071731

Allegato € A . a n. 24912

MCS LG July



**Verbale di incontro sindacale
ai sensi dell'art. 47 Legge 29.12.1990, N. 428**

Il giorno 05 Settembre 2023, in Ancona, Via Mamiani n.76, presso la sede della M&P Mobilità e Parcheggio SPA, si sono incontrati la

M&P SPA, rappresentata da Andrea Corinaldesi, Amministratore Unico, e da Giorgio Luzi, Direttore Generale, definita anche come "**Cessionaria**"

E

CISL: rappresentata dal Sig. Marco Paialunga

CGIL: rappresentata dalla Sig.ra Valentina Gennari

UIL: rappresentata dal Sig. Francesco Barchiesi

e le RSU: Sig.ra Serenella Casaccia e il Sig. Mirco Sturari

di seguito definiti anche come "**le Organizzazioni Sindacali**" dell'Azienda

Premesso che

- il Comune di Ancona ha deliberato l'affitto del ramo di azienda indicato come "Settore Cimiteriale" dell'AnconAmbiente SPA a favore della M&P SPA, propedeutico alla cessione definita;
- l'Amministratore Unico ha assunto la determina per l'assunzione dei Servizi Cimiteriali anche attraverso l'affitto del ramo d'azienda dalla AnconAmbiente SPA;
- l'assemblea dei soci di M&P ha deliberato l'acquisizione dei Servizi Cimiteriali
- il CDA dell'AnconAmbiente SPA ha deliberato il testo del contratto di affitto del ramo di azienda suddetto portandolo in approvazione all'Assemblea Ordinaria dei Soci;
- l'Assemblea dei Soci dell'AnconAmbiente SPA ha approvato il testo del contratto di affitto del ramo di azienda proposto dal CDA;
- il Comune di Ancona ha deliberato la prosecuzione "tecnica" del servizio in capo all'AnconAmbiente SPA fino a tutto il 30.9.2023 e dal 1.10.2023 i servizi saranno in capo alla M&P.

tanto sopra premesso, **la M&P**, nell'ambito della procedura di cui all'art. 47 legge n. 428/1990, informa che :

1. Consistenza del ramo d'Azienda


Si dà atto che il ramo dell'Azienda interessata dall'Affitto/Trasferimento denominato "**Settore Cimiteriale**" è composto da:


N. 10 Dipendenti con contratto a tempo indeterminato

N. 1 Lavoratore utilizzato con contratto di somministrazione a termine (Agenzia Job Italia) suddivisi nella seguente dotazione organica:









Dotazione Organica alla data del 6.9.2023

Livello 7° – Unità: 1

Livello 5° – Unità: 4

Livello 3° – Unità: 6

Totale: 11 Unità di Personale

2. Conseguenze Giuridiche – Economiche e Sociali per i Lavoratori

L'operazione societaria avrà effetto al termine delle procedure previste per il caso di specie e non prevede ricadute occupazionali negative: i rapporti di lavoro delle suddette Unità di Personale, proseguiranno senza soluzione di continuità in capo alla Società Cessionaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 2112 del Codice Civile a far data dal **1.10.2023 fino al 31.12.2024**.

Per tutta la durata del contratto di affitto, al Personale interessato continuerà ad essere applicato il CCNL che disciplina il rapporto di lavoro presso l'Azienda Cedente, nonché i Contratti Integrativi Aziendali vigenti e resteranno in vigore, sino alla loro naturale scadenza, le deleghe sindacali e le forme di rappresentanza in essere.

Le anzianità di servizio e gli istituti in corso di maturazione previsti dal CCNL e dal Contratto Integrativo Aziendale saranno mantenuti per intero ad ogni effetto di legge.

===

Il presente verbale viene redatto ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli art. 2112 c.c. e 47, Legge n. 428/1990.

Le Parti si danno atto di aver esperito la procedura ivi prevista. Le obbligazioni assunte sono condizionate al perfezionamento dell'atto di cessione del ramo di azienda di cui al presente verbale.

Letto firmato e sottoscritto in data 5.9.2023

Voluntario Cessionario - FILCAMS CGIL

F. Bolchini - UNICTUCS

[Firma] Fisascat Cisl Marche

ANCONAMBIENTE S.p.A.
Via del Commercio, 27-60127 Ancona
PERVENUTO AL PROTOCOLLO

IL 06 SET 2023

ANCONAMBIENTE Spa
3372 del 06 SET. 2023

1

Verbale di incontro sindacale

A MANO PASCUCCI

ai sensi dell'art. 47 Legge 29.12.1990, N. 428

Il giorno 06 Settembre 2023, in Ancona, Via del Commercio 27, presso la sede della AnconAmbiente SPA, si sono incontrati la

AnconAmbiente SPA, rappresentata dal Dott. Paolo Pavia, Direttore del Personale, di seguito definita anche come "**Azienda**"

E

M&P SPA, rappresentata dal Dott. Giorgio Luzi, Direttore Generale, definita anche come "**Cessionaria**"

E

FIT-CISL: rappresentata dal Sig. Roberto Ascani

CGIL-FP: rappresentata dalla Sig.ra Stefania Ragnetti

UIL TRASPORTI: rappresentata dal Sig. Sergio Marinelli

FIADEL: rappresentata dalla Sig.ra Francesca Bastianelli

di seguito definiti anche come "**le Organizzazioni Sindacali**" dell'Azienda

Premesso che

- - il Comune di Ancona ha deliberato l'affitto del ramo di azienda indicato come "Settore Cimiteriale" dell'AnconAmbiente SPA a favore della M&P SPA, propedeutico alla cessione definitiva;
- - il CDA dell'AnconAmbiente SPA ha deliberato il testo del contratto di affitto del ramo di azienda suddetto portandolo in approvazione all'Assemblea Ordinaria dei Soci;
- - l'Assemblea dei Soci dell'AnconAmbiente SPA ha approvato il testo del contratto di affitto del ramo di azienda proposto dal CDA;
- - il Comune di Ancona ha deliberato la prosecuzione "tecnica" del servizio in capo all'AnconAmbiente SPA fino a tutto il 30.9.2023

tanto sopra premesso, **l'Azienda e la Cessionaria**, nell'ambito della procedura di cui all'art. 47 legge n. 428/1990, informano che :

1. Consistenza del ramo d'Azienda

Si dà atto che il ramo dell'Azienda interessata dall'Affitto/Trasferimento denominato "**Settore Cimiteriale**" è composto da:

N. 10 Dipendenti con contratto a tempo indeterminato

N. 1 Lavoratore utilizzato con contratto di somministrazione a termine (Agenzia Job Italia)
suddivisi nella seguente dotazione organica:

Dotazione Organica alla data del 6.9.2023

Livello 7° – Unità: 1

Livello 5° – Unità: 4

Livello 3° – Unità: 6

Totale: 11 Unità di Personale

2. Conseguenze Giuridiche – Economiche e Sociali per i Lavoratori

L'operazione societaria avrà effetto al termine delle procedure previste per il caso di specie e non prevede ricadute occupazionali negative: i rapporti di lavoro delle suddette Unità di Personale, proseguiranno senza soluzione di continuità in capo alla Società Cessionaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 2112 del Codice Civile a far data dal **1.10.2023** fino al **31.12.2024**.

Per tutta la durata del contratto di affitto, al Personale interessato continuerà ad essere applicato il CCNL che disciplina il rapporto di lavoro presso l'Azienda Cedente, nonché i Contratti Integrativi Aziendali vigenti e resteranno in vigore, sino alla loro naturale scadenza, le deleghe sindacali e le forme di rappresentanza in essere.

Le anzianità di servizio e gli istituti in corso di maturazione previsti dal CCNL e dal Contratto Integrativo Aziendale saranno mantenuti per intero ad ogni effetto di legge.

===

Il presente verbale viene redatto ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli art. 2112 c.c. e 47, Legge n. 428/1990.

Le Parti si danno atto di aver esperito la procedura ivi prevista. Le obbligazioni assunte sono condizionate al perfezionamento dell'atto di cessione del ramo di azienda di cui al presente verbale.

Letto firmato e sottoscritto in data 6.9.2023

SPAGNOLI FP CGIL

FIRMA BOVIOLOTTI GIANFRANCO

FIRMA GIANFRANCO

VICTRASPORTI R. DE SERRA

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



